

TI_GERICHTE 17.2013.6 vom 22. Juli 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.6

FR: TI_GERICHTE 17.2013.6 du 22 juillet 2013

IT: TI_GERICHTE 17.2013.6 del 22 luglio 2013

Regeste

Minaccia telefonica di tagliare la gola ad un'impiegata di un'assicurazione. Presupposti applicativi dell'art. 180 CPS

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). Giusta l'art. 398 cpv. 2 CPP - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione della cognizione del tribunale di secondo grado il TF ha avuto modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF del 12 luglio 2012, inc. 6B_715/2011, consid. 2.1 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642, confermata in STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.1; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Il principio soffre ad ogni modo di un'importante eccezione, secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Il TF ha recentemente precisato che, nell'ambito dei singoli punti impugnati (enumerati esaustivamente alle lettere a-g dell'art. 399 cpv. 4 CPP), il controllo della giurisdizione di appello è nuovo e completo: l'appello parziale non permette, infatti, alle parti di sottoporre al controllo del tribunale di secondo grado soltanto alcuni fatti, sottraendone altri al suo esame. Secondo l'Alta Corte, un appello parziale formulato in tal senso non va dichiarato irricevibile, ma interpretato in maniera estensiva, in modo da

soddisfare le esigenze dell'art. 399 cpv. 4 CPP, conformemente alla volontà del legislatore che ha voluto permettere alla giurisdizione di appello di esercitare un ampio controllo sulla causa che gli viene sottoposta (STF del 21 gennaio 2013, inc. 6B_404/2012, consid. 2.2).

E. 1.3

L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - taxa di giustizia
fr. 800.- - altri disborsi fr. 100.- fr. 900.- sono posti a carico di A. _____ che rifonderà a ACPR 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: - - - - 4. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 2

a. L'art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l'autore deve avere usato grave minaccia, dall'altro, il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a; STF del 6 ottobre 2011, inc. 6B_435/2011 consid. 3.1). È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell'intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (DTF 99 IV 211 consid. 1a; STF del 3 giugno 2005, inc. 6S.251/2004 consid. 3.1; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, Volume I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 180 n. 6). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rüdy, *Basler Kommentar, Strafrecht II*, 2a edizione, Basilea 2007 ad art. 180 n. 19 con richiami; sentenza CARP del 7 dicembre 2012, inc. 17.2012.120-121 (136) consid. 10.1). Per l'applicazione dell'art. 180 CP occorre poi che la messa in atto della minaccia dipenda dalla volontà dell'autore. Non è, invece, necessario né che l'autore abbia l'intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., ad art. 180 CP n. 4; Donatsch, *Strafrecht III*, 9a edizione, Zurigo 2008, pag. 401). Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., ad art. 180 n. 12). Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento

comprometta il senso di sicurezza della vittima senza che sia necessaria un'effettiva coartazione della sua volontà (Delnon/Rüdy, in op. cit., ad art. 180 n. 10 e 11). b. Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale. Ciò significa che l'autore deve avere voluto incutere spavento o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale effetto (Delnon/Rüdy, op. cit, ad art. 180 n. 32; Corboz, op. cit., ad art. 180 n. 16). Querela e risultanze dell'inchiesta

E. 3

Il 16 marzo 2011, ACPR 1, impiegata presso la compagnia di assicurazione XX di [...], ha sporto querela, fra l'altro, per titolo di minaccia nei confronti di A. _____, con il quale, il giorno prima, aveva discusso telefonicamente di un sinistro in cui era rimasta coinvolta la vettura dell'assicurata [...](compagna del querelato).

E. 4

ACPR 1, interrogata dalla polizia, ha spiegato che il 15 marzo 2011, a seguito del suindicato sinistro, il prevenuto aveva preso contatto con una collaboratrice dell'Ufficio sinistri esteri di XX che aveva in gestione il caso. A detta della querelante, a causa di divergenze sull'entità del risarcimento (l'assicurazione era dell'avviso che parte dei danni annunciati erano presenti già prima del sinistro), i toni della discussione son ben presto trascesi, per cui la collega " ha (...) deciso di trasmettere l'incarto a [...], oltre che per questioni linguistiche anche per la vicinanza con il domicilio del A. _____. È così che da parte mia sono entrata in contatto con il querelato. Sempre il 15.03.2011, come richiesto dal succitato, lo interpellavo telefonicamente in presenza del nostro responsabile degli esperti tecnici AW, anch'egli coinvolto nella gestione dell'evento. La telefonata è stata eseguita in viva voce, ciò che permetteva ad entrambi di sentire cosa diceva il A. _____. Trascorsi pochi minuti di conversazione, per motivi che ancora oggi mi sfuggono, l'interlocutore assumeva nei miei confronti toni oltremodo offensivi, nello specifico, le parole dallo stesso scandite vengono qui di seguito elencate: "Vengo lì e ti taglio la gola, lo giuro sulla testa dei miei figli"; "tu non sai con chi hai a che fare, ti faccio vedere io"; "ti faccio vedere io a te e alla tua famiglia". Non essendo disposta ad accettare un tale comportamento ed un tale linguaggio lo avvisavo che sarei stata costretta ad interrompere la comunicazione, ciò che in seguito ho fatto appendendogli il telefono. Trascorsi neppure 10 secondi il soggetto mi interpellava a sua volta, i toni era i medesimi della prima telefonata, in questo caso ricordo bene di aver sentito dal querelato la frase seguente: "ti faccio vedere io, tu non mi conosci, vengo lì e ti faccio vedere con chi hai che fare, ti ammazzo, ...". Udito ciò ho quindi detto al A. _____ che se continuava con queste minacce e con questo linguaggio l'avrei denunciato, la sua risposta è stata la seguente: "e chi cazzo se ne frega". La telefonata è finita qui. Come detto in precedenza ad entrambe le telefonate era presente il mio collega AW, il quale ha potuto sentire tutto" (verbale 8 aprile 2011 di A. _____, allegato all' AI 5, pag. 2-3).

E. 5

La polizia ha poi proceduto ad interrogare AW, indicato quale teste dalla querelante. L'uomo - responsabile dei periti auto di XX per il Ticino - ha fornito la seguente versione dei fatti: " Il giorno in questione mi ero accordato con la ACPR 1 per cercare di contattare telefonicamente A. _____ con l'intento di chiarire la sua richiesta di rimborso per l'incidente che aveva avuto in Italia. Da parte mia avevo dei dubbi su quanto da lui indicato

nel rapporto d'incidente. Per questo motivo è prassi contattare il nostro cliente per chiarire i fatti. Preciso che la pratica del A. _____ era stata precedentemente trattata da una nostra collaboratrice di XX, la quale aveva da parte sua avuto dei problemi con il cliente ed abbiamo quindi deciso di assumerci noi l'incombenza di evadere il caso. Per quanto riguarda la telefonata posso dire che io non ho parlato e non ho fatto domande, ha fatto tutto la ACPR 1, io ero unicamente presente per ascoltare quanto diceva A. _____, infatti la telefonata è stata eseguita in viva-voce. La prima telefonata è iniziata in modo tranquillo, l'interlocutore era calmo e rispondeva alle domande che la mia collega gli poneva. Dopo alcune domande specifiche che mettevano in dubbio la versione del succitato, esso si è arrabbiato ed ha iniziato ad insultare la ACPR 1, dicendo che noi dovevamo solo pagargli i danni senza fare altre verifiche. Ricordo che ha detto frasi del tipo: "tu non sai con chi hai a che fare, ti faccio vedere io chi sono"; ha inoltre detto che veniva da noi in ufficio a tagliare la gola alla mia collega ACPR 1, ha inoltre ripetuto più volte una frase tipo: "voi non sapete con chi avete a che fare". Dopo tutta una serie di insulti e minacce, rivolte anche alla famiglia della collega, la ACPR 1 ha cercato di calmare l'interlocutore senza però riuscirci, a quel punto ha quindi riappeso il telefono, terminando così la discussione. Dopo pochi secondi A. _____ ha richiamato la mia collega, questa volta non più in viva-voce, ma visto il tono molto alto riuscivo comunque a sentire cosa diceva. Anche in questo caso l'uomo era molto nervoso chiedendo ancora perché stavamo facendo così tante verifiche, secondo lui dovevamo solo pagargli il danno. Anche stavolta ha ripetuto in modo minaccioso frasi del tipo: "voi non sapete con chi avete a che fare", "vi faccio vedere io chi sono". A seguito di queste minacce la ACPR 1 ha nuovamente riappeso. Da quel momento non ho più ne sentito ne visto il A. _____. Preciso che con il succitato avevo già avuto a che fare un paio d'anni fa per una liquidazione, anche in quel caso ricordo che avevo avuto problemi” (verbale 15 aprile 2011 di AW, allegato all’ AI 5, pag. 2-3).

E. 6

Dal canto suo A. _____ ha spiegato alla polizia che, dopo aver preso conoscenza delle perizia allestita dalla XX e non condividendone i contenuti, egli ha fatto allestire una controperizia dalla quale emergeva che il danno era nettamente maggiore rispetto a quanto stabilito. A detta dell’ appellante [...]ha quindi sollecitato una presa di posizione da parte della compagnia assicurativa. Così continua il racconto di A. _____: “ Il 15 marzo 2011, mia moglie (recte la mia compagna) ha quindi ricevuto una telefonata da una collaboratrice dell’XX la quale ha messo in dubbio la veracità dei dati che ho fornito in merito all'incidente. A quel punto ho preso in mano io il telefono e gli (recte le) ho chiesto con chi stavo parlando, lei mi ha risposto dicendomi che il suo nome me lo sarei ricordato per tutta la vita. Io gli (recte le) ho chiesto se mi stesse minacciando, gli (recte le) ho pure detto che se fosse così non avevo problemi ad andare da loro in ufficio visto che mi minacciava. Nella telefonata la signora ha detto che il mio incidente non era vero e che non avrei ricevuto nessun rimborso. Mi ha inoltre detto vai nel tuo paese a fare queste cose con le assicurazioni e mi ha attaccato il telefono. Io l'ho quindi richiamata subito dopo dicendole che lei non era nessuno per decidere in merito al mio rimborso dei danni perché lei era lì solo per servire i clienti, detto ciò ho quindi appeso il telefono. Da quel momento non ho più avuto a che fare né con l'assicurazione né tanto meno con la collaboratrice con cui ho avuto la discussione” (verbale 22 aprile 2011 di A. _____, allegato all’ AI 5 pag. 2). A. _____, rispondendo alle domande dell’ agente interrogante, ha poi negato di avere proferito le parole indicate dalla querelante, spiegando come egli non avesse del resto motivo di arrabbiarsi “in quanto so che la macchina me l’avrebbe messa comunque a posto l’assicurazione italiana. In

pratica i soldi li avrei comunque ricevuti da una o dall'altra assicurazione” (verbale del 22 aprile 2011 di A. _____, allegato all’AI 5, pag. 3-4). Risultanze dibattimentali

E. 7

Durante il dibattimento in Pretura penale [...] la cui audizione era stata richiesta dall’imputato (cfr. verbale del dibattimento, pag. 2) - ha così risposto alle domande del pretore: “ Lei ha sentito la sua telefonata (recte la telefonata) che la XX ha fatto con il suo amico? Sì ho sentito una telefonata che lui aveva fatto all'assicurazione. Ha usato parole forti? No. So che la signora che gli parlava gli ha riattaccato il telefono. Lui ha poi richiamato dicendo " guarda che posso venire anche in assicurazione". Era una telefonata normale senza toni alti. Non ricordo la data e l'ora della telefonata. È possibile che il suo fidanzato abbia fatto altre telefonate all'assicurazione? Non credo, in mia presenza no. Il suo fidanzato ha detto alla Polizia che è stata XX a telefonare a lei e che quando loro hanno messo in dubbio la sua versione lei gli ha passato la telefonata? Può essere, ma quelli dell'assicurazione sono stati molti arroganti tante volte con me, per finire mi hanno buttato fuori senza motivo. Sono sicura che in mia presenza non sono state dette brutte parole dal mio ragazzo” (verbale del dibattimento, pag. 3). Dal canto suo, l’imputato, pure sentito dal pretore, si è riconfermato nella propria versione dei fatti, negando di avere “mai minacciato nessuno” . Dopo essere stato reso edotto delle dichiarazioni della teste, egli, rispondendo a precisa domanda del pretore, ha dichiarato che non ci sono state altre telefonate (con l’assicurazione ndr.) “anche perché la macchina non era mia” (cfr. verbale d’interrogatorio dell’imputato, allegato al verbale del dibattimento). Appello

E. 8

Nel suo gravame, A. _____ sostiene innanzitutto che il teste AW, nella misura in cui ha sentito in vivoce la telefonata da lui intrattenuta con la querelante, “ha ascoltato una conversazione telefonica estranea e non pubblica senza l’assenso dell’interlocutore” , realizzando il reato di cui all’art. 179 bis CP. Pertanto, continua, quanto riportato nella sua testimonianza configura “una prova acquisita illegalmente” e, in quanto tale, inutilizzabile ai sensi dell’art. 141 CPP (motivazione d’appello, pag. 6).

E. 8.1

La questione non merita approfondimento: AW, ascoltando in vivoce la conversazione telefonica intercorsa tra l’appellante e la signora ACPR 1, non ha infranto nessuna norma penale. Come correttamente rilevato anche dall’accusatrice privata (cfr. sue osservazioni, pag. 6-7), repressi dall’art. 179 bis cpv. 1 CP sono infatti unicamente l’ascolto, con un apparecchio d’intercettazione, nonché la registrazione, su un supporto del suono, di conversazioni estranee non pubbliche senza l’assenso di tutti gli interlocutori. Per contro, il semplice ascolto di una conversazione telefonica in modalità vivoce - avvenuto dunque senza l’utilizzo di apparecchi d’intercettazione - non configura un comportamento penalmente rilevante. Ne discende che la testimonianza del teste AW relativa al tenore della telefonata intercorsa tra la querelante e il querelato non rappresenta una prova illecita ai sensi dell’art. 141 CPP ed è pertanto utilizzabile ai fini del giudizio. 9. A. _____ contesta poi di avere prospettato alla querelante di tagliarle la gola, rilevando come la sentenza impugnata “non è sorretta dalle prove necessarie a sostegno dell’accusa” . 9.1. In particolare l’appellante sostiene che il teste AW, contrariamente a quanto spiegato dal pretore, non è una persona neutrale, ritenuto che egli risulta essere “il responsabile di lavoro della denunciante e, per sua stessa ammissione, la persona che ha dato origine al conflitto

con l'assicurato". Inoltre, continua l'insorgente, il teste ha ammesso di avere avuto problemi con A. _____ anche in passato, ragione per cui non è possibile escludere con certezza che egli, nel momento di rilasciare la sua deposizione, non nutrisse nei suoi confronti "un sentimento di rivendicazione o inimicizia (...) tali da compromettere la sua obiettività". A detta di A. _____, infine, la circostanza secondo cui XX non ha mai prodotto la registrazione della telefonata intercorsa tra lui e la querelante, "nonostante tali registrazioni avvengano di regola per qualunque contatto telefonico con l'istituto assicurativo, porta ragionevolmente a dubitare ulteriormente della veridicità di quanto rimproverato all'imputato" (motivazione d'appello, pag. 5-6).

9.2. a. Giusta l'art. 139 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (cpv. 1). I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova (cpv. 2). b. Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3a edizione, Ginevra 2011, n. 574 e segg.; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, ad § 54 n. 3; STF del 23 aprile 2010, inc. 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc. 6B_10/2010; STF del 28 giugno 2011, inc. 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173). c. Il principio della presunzione d'innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 § 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi sull'accertamento dei fatti, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 13 maggio 2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF del 19 aprile 2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF del 29 luglio 2011

inc. 6B_369/2011 consid. 1.1; STF del 13 giugno 2008 inc. 6B_235/2007 consid. 2.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73).

9.3. Sul tenore della conversazione telefonica del 15 marzo 2011, le versioni delle parti divergono: secondo ACPR 1, A. _____ avrebbe assunto nei suoi confronti toni offensivi, pronunciando, fra l'altro, la frase "vengo lì e ti taglio la gola". Dal canto suo il querelato ha negato di avere proferito le parole indicate dalla querelante. Entrambe le parti hanno provveduto ad indicare un testimone a sostegno della propria versione dei fatti. Il teste indicato dalla querelante – AW - ha fornito una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, confermando integralmente il racconto della donna non solo in relazione al proferimento delle parole indicate nel DA, ma pure in relazione all'intero svolgimento dei fatti susseguitisi quel giorno (il teste ha, in particolare, confermato il primo colloquio di A. _____ con una collaboratrice dell'Ufficio sinistri esteri, il successivo colloquio con la querelante, interrotto a causa dei toni minacciosi assunti dall'appellante nonché l'ulteriore chiamata di quest'ultimo, pure condita da toni minacciosi). Per quanto riguarda poi la sua imparzialità - contestata nel gravame dall'appellante - si osserva che, se è vero che AW, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore, non può essere considerato persona "non legata alle parti" (egli è impiegato presso XX ed è, dunque, collega della querelante), è altrettanto vero che non emergono dagli atti elementi suscettibili di metterne in dubbio l'obiettività. A mente di questa Corte non indizia nulla in tal senso la circostanza secondo cui il perito assicurativo ha dichiarato di avere avuto già in passato dei problemi con l'appellante per la liquidazione di un sinistro ("con il succitato avevo già avuto a che fare un paio d'anni fa per una liquidazione, anche in quel caso ricordo che avevo avuto problemi"). Contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, non emerge infatti dagli atti che i problemi sorti all'epoca abbiano causato un risentimento tale da indurre il teste ad accusarlo di fatti non realmente accaduti, esponendosi oltretutto alle conseguenze penali di una falsa testimonianza giusta l'art. 307 CP. Ad ulteriore riprova dell'imparzialità del teste non va infine dimenticato che, diversamente dalla tesi ricorsuale, AW non è "la persona che ha dato origine al conflitto con l'assicurato" ritenuto che la perizia dalla quale emerge che i danni alla vettura di [...] erano preesistenti o, comunque, arrecati di proposito non è stata da lui allestita, bensì dai periti [...] (cfr. doc. 4 e 5 prodotti dall'accusatrice privata con le sue osservazioni). A mente della scrivente Corte, meno convincente appare per contro la testimonianza rilasciata dalla compagna dell'appellante, [...] che si è detta sicura che durante la conversazione telefonica "non sono state dette brutte parole dal mio ragazzo". Oltre a non ricordare né la data, né l'ora della telefonata, ella ha infatti affermato che la chiamata era stata fatta dal suo compagno all'assicurazione ("Sì ho sentito una telefonata che lui aveva fatto all'assicurazione"), quando in realtà sia la querelante che il querelato hanno dichiarato che era stata XX a contattare quest'ultimo (A. _____, per la precisione, ha dichiarato che l'assicurazione aveva contattato la sua ragazza e che lui ha poi "preso in mano il telefono", in ogni caso egli non ha mai detto di essere stato lui a contattare XX). Ma quanto riferito dalla donna desta perplessità anche per un altro motivo: ella ha dichiarato che la conversazione telefonica tra il suo compagno e l'assicurazione è stata "una telefonata normale senza toni alti". Ora, che la telefonata non si sia esattamente svolta nei canoni della normalità emerge da quanto ha affermato lo stesso appellante nel gravame e meglio che, durante la telefonata, "i toni della discussione si sono (...) accesi, sfociando nella lite

telefonica in parola” (motivazione d’appello, pag. 2). Che la conversazione telefonica fosse tutt’altro che normale risulta poi anche dalla circostanza - ammessa da entrambe le parti (oltre che dai testimoni) - secondo cui la querelante, ad un certo punto, ha deciso di interrompere la telefonata e di riattaccare il ricevitore. E , pertanto evidente che la teste [...], parlando di una “ una telefonata normale senza toni alti” ha reso una versione edulcorata dei fatti, certamente meno attendibile di quella fornita alla polizia dal teste AW. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, nulla può infine essere dedotto dalla circostanza secondo cui XX non ha prodotto la registrazione del colloquio telefonico intercorso tra lui e l’accusatrice privata. Nulla agli atti dimostra infatti che i colloqui telefonici tra l’assicurazione e i clienti siano di norma registrati per cui questa Corte non ha motivo di dubitare dell’inesistenza di una registrazione, così come indicato dalla compagnia assicurativa nel suo scritto del 12 marzo 2013 (cfr. act. VII in inc. CARP n. 17.2013.6). Visto quanto precede la scrivente Corte ritiene che non sussistano ragionevoli dubbi sul fatto che, il 15 marzo 2011, l’appellante, abbia proferito la frase menzionata nel DA. A titolo abbondanziale si osserva che una tale conclusione è ulteriormente confortata dall’estratto del casellario giudiziale di A. _____, dal quale emerge una certa sua propensione a comportamenti connotati da aggressività (cfr. AI 6, estratto del casellario giudiziale svizzero da cui emergono una condanna del 2005 per danneggiamento, una condanna del 2006 per vie di fatto ed aggressione).

E. 10

Dal profilo del diritto, si osserva che la frase “vengo lì e ti taglio la gola” , proferita dall’appellante nei confronti di ACPR 1, è certamente costitutiva del reato di minaccia ritenuto che essa è sicuramente suscettibile di originare in ogni persona ragionevole e di media sensibilità - e dunque anche nell’accusatrice privata - il timore di un pregiudizio rilevante. La preoccupazione della donna emerge del resto dal suo verbale di polizia in cui si legge che “sentendomi minacciata, e per evitare che dalle minacce passi ai fatti, desidero che tutti i documenti riguardanti la querela in questione e la successiva procedura non mi vengano inviati ai domicilio, ma che vengano recapitati presso il mio posto di lavoro, al seguente indirizzo (...)” (verbale 8 aprile 2011 di ACPR 1, allegato all’AI 5, pag. 3). Ritenuto che, anche dal profilo soggettivo, chi esprime parole come quelle surriferite non può che farlo con la volontà d’incutere spavento al suo interlocutore, la condanna dell’appellante per il reato di minaccia non può che trovare conferma in questa sede.

E. 11

Per quanto attiene alla commisurazione della pena - non oggetto di specifica contestazione - si rileva come nessun appunto possa essere mosso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.- cadauna e alla multa di fr. 300.- inflitte a A. _____ dal primo giudice. La pena è infatti certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e 106 cpv. 3 CP e, in particolare, appare adeguata alla colpa dell’autore. Da confermare è anche la sospensione condizionale della pena pecuniaria per un periodo di prova di due anni, pure non oggetto di specifica contestazione.

E. 12

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado, per complessivi fr. 600.-, sono posti a carico dell’appellante. Gli oneri processuali del giudizio d’appello, per complessivi fr. 900.- sono pure posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). L’appellante rifonderà inoltre all’accusatrice privata fr. 800.- a titolo di ripetibili. Per questi

motivi, visti gli art. 10, 80, 81, 398 e segg. CPP, 180 CP, 42, 47 e segg., 106 CP, nonché, sulle spese, l'art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, gli art. 428 cpv. 3, 429 e 436 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria per la fissazione delle ripetibili dichiara e pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza: 1.1. A. _____ è dichiarato autore colpevole di minaccia per avere, in data 15 marzo 2011, a [...], presso gli uffici della compagnia di assicurazione XX, minacciato telefonicamente ACPR 1 di tagliarle la gola. 1.2. A. _____ è condannato: 1.2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta) cadauna, per un totale di fr. 500.- (cinquecento); 1.2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP); 1.2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.- (seicento) per il procedimento di primo grado.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.